

CONVENZIONE

TRA

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, Cons. Carlo Schilardi, nato a Lecce, il 26 settembre 1948,

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA (nel seguito definita INVITALIA) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963,

PREMESSO

- a) Che, in data 9 agosto 2018, con decreto del Presidente della Repubblica, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
- b) che, in data 28 settembre 2018 è stato emanato il decreto-legge n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito "decreto-legge") recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- c) che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018 il Consigliere Carlo Schilardi è stato confermato nell'incarico suddetto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, comma 2, del decreto-legge citato;
- d) che, il Capo III del decreto-legge ha introdotto le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- e) che, l'art. 18 del decreto-legge, recante *Funzioni del commissario straordinario*, ha inteso individuare puntualmente gli ambiti di intervento del Commissario tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché della concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

- f) che, in particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi, ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge.;
- g) che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge, il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici;
- h) che INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del Decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- i) che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, co. 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- j) che, in particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento". La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge n. 296/2006, indica infine INVITALIA quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;
- k) che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello Sviluppo Economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- l) che l'art. 55 bis, comma 1, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma 1, decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con INVITALIA per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

- m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa avvalersi di INVITALIA per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;
- n) che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che INVITALIA possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

CONSIDERATO

- a) che l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- b) che l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari (da aggiornare);
- c) che con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- d) che con la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- e) che, con nota prot. nXXXXXXX del 00/00/0000, il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

- f) che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 5, INVITALIA realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
- g) che INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota percentuale rispetto al totale dei costi sostenuti" – annualità 2016, validata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. N. 157322 del 10 maggio 2018;
- h) che le attività di supporto tecnico-specialistico oggetto della presente Convenzione sono finalizzate a garantire l'implementazione e l'attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto-legge;
- i) che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA è in possesso di specifiche ed adeguate competenze;
- j) che è necessario far riferimento alle procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare per quanto attiene le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile disciplinate dall'art. 67 e ss. del medesimo Regolamento;
- k) che, con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 agosto 2018, serie generale n. 179, è stato emanato l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98";
- l) che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico – specialistico descritti nell'allegato **Piano operativo di dettaglio**, l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in € IVA inclusa;
- m) che, secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Commissario straordinario ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta contenuta nel Piano operativo di dettaglio predisposto da INVITALIA ed allegato alla presente Convenzione, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegato)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Il Commissario, coerentemente con quanto citato nelle premesse e previsto dal Piano operativo di dettaglio allegato alla presente, affida a INVITALIA, che accetta, l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni a lui affidate con il Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130, nell'ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017,

2. Nello specifico, INVITALIA garantirà il supporto tecnico-specialistico relativamente alle attività proprie del Commissario di seguito elencate:

- coordinamento delle attività di concessione ed erogazione dei contributi relativi agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati;
- ricognizione dei danni e dei fabbisogni e determinazione, di concerto con la Regione Campania, del quadro complessivo degli stessi;
- stima del fabbisogno finanziario e definizione della programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche;
- attività di sostegno alle imprese e recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- gestione della contabilità speciale;
- coordinamento e realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
- coordinamento e realizzazione della mappatura della situazione edilizia e urbanistica per la definizione del quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
- redazione, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, disciplinando la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo altresì le relative modalità e procedure di attuazione;
- concessione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, a favore delle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per la perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici;
- attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017.

3. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte da INVITALIA nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Commissario straordinario o da soggetto da lui delegato. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisate nel P.O. di dettaglio di cui al successivo articolo 3.

4. Il Commissario straordinario, per la diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico, di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge 109/2018, potrà avvalersi di INVITALIA anche quale centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. i) e lett. l), e 37 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50. Gli interventi saranno oggetto di apposito Piano Esecutivo delle Azioni (di seguito, il PEA), condiviso tra le Parti. Nel PEA saranno descritti i profili professionali che comporranno uno stabile gruppo di lavoro messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nel PEA stesso. Il PEA recherà altresì un dettaglio della stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA, calcolato con le modalità indicate nel PEA medesimo.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio)

1. Il Piano operativo, riportato in allegato, prevede in particolare: gli obiettivi specifici da conseguire; l'organizzazione delle attività; il cronoprogramma delle attività; l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. Il Piano potrà essere integrato sulla base delle specifiche esigenze manifestate dal Commissario straordinario e le eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti e approvate dal Commissario medesimo.
3. Eventuali esigenze di variazione saranno sottoposte da INVITALIA all'approvazione del Commissario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente ad INVITALIA che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Piano operativo di dettaglio.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2021 ed avrà effetti tra le Parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
2. Eventuali proroghe e modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.

Articolo 5

(Corrispettivo per le attività svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo pari a € (.....) più IVA, per un totale di € (...../00), IVA compresa, come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui all'allegato Piano operativo di dettaglio.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1, comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla presente Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge, come disciplinato al comma 5 dell'art. 18 del decreto-legge medesimo.

Articolo 6

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni annualità, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine, entro i tre mesi successivi alla scadenza annuale, INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'annualità precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato alla presente.
2. Il Commissario valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel "Disciplinare di rendicontazione" di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Articolo 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. INVITALIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. INVITALIA si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8

(Esecuzione delle attività e il Responsabile della Convenzione)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
2. Il Commissario straordinario è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.
3. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Si individua, quale referente responsabile di INVITALIA,
5. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività.
6. INVITALIA si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Struttura commissariale, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

7. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 9

(Contratto a terzi)

1. INVITALIA, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

2. INVITALIA è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Commissario, per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

3. INVITALIA si impegna a sollevare il Commissario da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 10

(Obblighi di Invitalia)

1. INVITALIA si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a) a mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
- b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né da INVITALIA, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Commissario e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

2. INVITALIA si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta del Commissario, le unità di personale assegnate qualora rilevi:

- entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
- nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

Articolo 11

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per INVITALIA di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 12
(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine INVITALIA, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 13
(Diritto di recesso e risoluzione)

1. Il Commissario potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse, la stessa la realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso – che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto di INVITALIA vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.

Articolo 14
(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere inviata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 3 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Commissario straordinario:@pec.

Invitalia: segreteriaad@pec.invitalia.it

3. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 15

(Interruzione)

1. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.

2. L'eventuale importo erogato ad INVITALIA, e non rendicontato, che risulti eccedente a seguito dell'interruzione, dovrà essere rimborsato.

Articolo 16

(La tutela dei dati personali)

1. Invitalia ed il Commissario si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.

2. Invitalia ed il Commissario si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

3. Le modalità del trattamento: Invitalia ed il Commissario dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.

4. La comunicazione dei dati: Invitalia ed il Commissario si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e il Commissario si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Persone autorizzate al trattamento: Invitalia e il Commissario si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. Invitalia e il Commissario si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Invitalia e il Commissario si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

7. I rapporti privacy diretti: Invitalia e il Commissario si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di esecuzione del presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.

8. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. Invitalia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di Invitalia.

Articolo 17

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere

considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

3. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

Articolo 18

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 19

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del codice civile.

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.

3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n.241.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. -
INVITALIA

Consigliere Carlo Schilardi

Amministratore Delegato

Dott. Domenico Arcuri

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.